

**IN QUESTO NUMERO**

1. Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.
2. Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 16 al 24 agosto compresi.
3. Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio.
4. Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 16 al 24 agosto compresi.
5. Misure di sostegno TF Ucraina inerenti al comparto zootecnico.
6. VITIVINICOLO - Dichiarazioni di giacenza 2022.
7. Settore agricolo: lavoro irregolare sospensione attività. Circolare Ispettorato Naz. Lavoro per attività non differibili.
8. Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare.



\*\*\*\*\*

**1) Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.**

A decorrere **da martedì 16 agosto e sino a mercoledì 24 agosto 2020 compresi**, i nostri uffici osserveranno la chiusura per ferie collettive.

(A. Flora)

\*\*\*\*\*

**2) Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 16 al 24 agosto compresi.**

Con la presente comunichiamo alle aziende interessate che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna **dal 16 al 24 agosto compresi**, il servizio di assunzioni / dimissioni telematiche di operai ed impiegati agricoli verrà garantito con le seguenti procedure.

Restano immutate le tempistiche e le procedure operative per il servizio, con particolare riferimento alla richiesta di assunzioni, che dovranno pervenire **tramite portale** almeno due giorni lavorativi prima dell'assunzione stessa.

Referente sarà la sig.ra Cristina Degliangeli, contattabile al numero 3459430268, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, mail [c.degliangeli@confagricolturabologna.it](mailto:c.degliangeli@confagricolturabologna.it).

Verrete contattati telefonicamente per eventuali chiarimenti.

Si precisa che per le assunzioni del **19 agosto** e del **22 agosto** le richieste dovranno pervenire **entro le ore 13.30 del 18 agosto** per consentire l'elaborazione telematica in tempo utile.

(Ufficio Paghe)

\*\*\*\*\*

### **3) Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio.**

Con la presente si comunica a tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 16 al 24 agosto compresi), il servizio di Denuncia Telematica / Comunicazioni di infortunio verrà effettuato previo contatto tramite mail da inviarsi al seguente indirizzo e - mail: [c.degliangeli@confagricolturabologna.it](mailto:c.degliangeli@confagricolturabologna.it).

Referente sarà la sig.ra Cristina Degliangeli, contattabile al numero 3459430268 dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

(Ufficio Paghe)

\*\*\*\*\*

### **4) Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 16 al 24 agosto compresi.**

Si avvisano tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 16 al 24 agosto compresi), il servizio di Fatturazione Elettronica (emissione di fattura per conto soci) non verrà effettuato.

Ricordiamo che le aziende hanno 12 giorni di tempo, dall'avvenuta cessione dei prodotti, per emettere fattura elettronica.

Preghiamo, pertanto, gli associati di organizzarsi di conseguenza.  
(A. Flora)



\*\*\*\*\*



### 5) Misure di sostegno TF Ucraina inerenti al comparto zootecnico.

Si informa che, in considerazione del rilevante aumento dei costi di produzione per il settore zootecnico derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionale, riguardanti gli alimenti per il bestiame, il Ministero sta intervenendo con un ulteriore provvedimento, finanziato con risorse.

Le domande dovrebbero essere presentate a partire dal 1° settembre in modalità precompilata in modo da poter essere liquidate entro il 31.12.2022.

In base alle anticipazioni, i dati necessari a precompilare le domande potrebbero riguardare:

- i suini nati, allevati e macellati in Italia nel periodo dal **1° marzo 2022 al 31 maggio 2022;**
- le scrofe allevate al **30 giugno 2022;**
- le pecore e le capre allevate nel periodo dal **1° aprile 2022 al 31 maggio 2022;**
- i conigli macellati nel periodo dal **1° aprile 2022 al 31 maggio 2022;**
- le galline ovaiole, i tacchini e i polli presenti in allevamento dell'ultimo ciclo utile al **30 aprile 2022;**
- i tacchini e i polli presenti in allevamento dell'ultimo ciclo utile al **30 aprile 2022;**
- i bovini di età inferiore agli 8 mesi, allevati da almeno 4 mesi e macellati in Italia nel periodo **dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022;**
- i bovini da carne (vitelloni e vacche) iscritti ai Libri Genealogici delle razze autoctone presenti in allevamento.

Si chiede di verificare i dati del proprio allevamento presenti in BDN rettificando **eventuali errori entro il 1° settembre 2022.**

I nostri uffici di zona sono a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito.  
(A. Caprara)

\*\*\*\*\*

### 6) VITIVINICOLO - Dichiarazioni di giacenza 2022.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore **24.00 del 31 luglio.**

Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:

- I consumatori privati;
- I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente per oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi;
- I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.



Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate dal 1° agosto e, comunque, entro e **non oltre il 10 settembre**.

**Ricordiamo:**

**a)** le quantità da dichiararsi nella dichiarazione di giacenza debbono essere riferite alle detenzioni delle varie tipologie di prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio di ogni anno.

**b)** le quantità riferite ai vini assunti in carico nel registro di carico e scarico come vini atti a diventare vini a Denominazione di Origine vanno inclusi nel modello di dichiarazione di giacenza nelle caselle pertinenti ai vini DOP medesimi, ciò anche se alle ore 24.00 del 31 luglio tali vini non sono stati ancora certificati dal competente Organismo di controllo.

**c)** nelle apposite caselle del modello di dichiarazione di giacenza per i "vini", con o senza IGP, devono essere indicate anche le quantità di vini DOP che hanno subito declassamento in data anteriore al 1° agosto.

**d)** i vini detenuti da terzi alle ore 24.00 del 31 luglio in "conto imbottigliamento" od altro conto lavorazione, di cui si trova riscontro nei registri di carico intestati all'impresa che effettua la prestazione di servizio, devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest'ultima.

A tal fine le quantità di prodotto in carico a terzi devono essere annotate nella parte inerente il "commercio" senza necessità di distinzione da quelle eventuali dell'impresa che effettua l'operazione.

**e)** nel caso di "depositi all'ingrosso" di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell'impresa, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata, di norma, a cura dello stesso depositante proprietario del vino e titolare del registro di carico e scarico.

Tuttavia, nei casi consentiti in cui i predetti vini siano iscritti in registri intestati a trasportatori o ad altri soggetti, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata dal titolare del registro che cura il deposito temporaneo per conto di terzi.

**f)** i vini detenuti da coloro che svolgono l'attività di "magazzino all'ingrosso", da non confondersi con quella di "deposito all'ingrosso" di cui al precedente comma, devono essere dichiarati nella dichiarazione di giacenza del titolare dell'impresa stessa, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico.

**g)** va presentata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulti vino in giacenza. Per le aziende che facoltativamente si avvalgono, ai fini della dichiarazione, dei dati presenti nei propri registri telematici di cantina, va presentata una dichiarazione per ciascuno stabilimento o deposito ubicati nello stesso comune.

A tal proposito si specifica che qualora l'operatore posseda nell'ambito dello stesso comune più depositi o stabilimenti per i quali non abbia per ognuno di essi abilitato il registro telematico, potrà scegliere di produrre la dichiarazione tramite le informazioni del registro solo per i depositi o stabilimenti per i quali ha operato la chiusura del registro al 31 luglio.

Per gli altri depositi o stabilimenti dovrà fare un'altra dichiarazione nella modalità standard accorpando le informazioni a livello di comune. Si sottolinea che si tratta di dichiarazioni obbligatorie e che il dichiarante assume ogni responsabilità su ciò che dichiara.

I nostri uffici rimangono a disposizione per qualunque informazione  
(A. Caprara)

\*\*\*\*\*



## **7) Settore agricolo: lavoro irregolare sospensione attività. Circolare Ispettorato Naz. Lavoro per attività non differibili.**

Nuovo intervento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL in materia di sospensione delle attività aziendali come conseguenza della violazione delle regole sull'avviamento al lavoro (c.d. **lavoro nero**).

Nel febbraio 2022 l'INL era intervenuto sulla materia relativamente alle condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione (v. circolare INL n. 151 del 2 febbraio 2022), nell'ambito dell'agricoltura; oggi l'Ispettorato interviene ad ulteriore chiarimento per disciplinare la sospensione delle attività quando queste hanno caratteristiche tali da essere ritenute non differibili.

La Direzione centrale coordinamento giuridico, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha infatti diramato la nota n. 1159 del 7 giugno 2022, con la quale vengono forniti orientamenti applicativi relativamente all'adozione del richiamato provvedimento di sospensione (art. 14 D.lgs. n. 81/2008) avuto riguardo ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (come, in particolare, nel settore agricolo, della raccolta prodotti ortofrutticoli o in quello zootecnico e degli allevamenti in genere).

L'Ispettorato interviene sull'argomento sulla base del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con nota prot. n. 4916 del 26 maggio 2022, aveva stabilito come con l'introduzione del "nuovo" provvedimento di sospensione, la vigente normativa prevedesse l'assenza di discrezionalità in relazione alle procedure di sospensione delle attività in capo al personale ispettivo fatta salva (in forza del comma 4 dell'art. 14) la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo a meno che *"non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità"*.

Nella circolare, l'INL richiama anche i criteri già contenuto nella nota INL n. 3/2021 avuto riguardo alla mancata adozione del provvedimento di sospensione che, secondo l'ispettorato nazionale è da considerarsi una *extrema ratio* rispetto alla fisiologica applicazione della norma di legge, determinata dal rischio che dall'adozione del provvedimento possa derivare una situazione di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità, valutazione da assumere in sede ispettiva, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti e da una accurata motivazione.

La circolare INL n. 1159/2022 in particolare si sofferma sul problema degli allevamenti, essendo possibile che dalla sospensione dell'attività di allevamento di animali derivi un grave rischio per la pubblica incolumità, ovvero conseguenze di natura igienico sanitaria legate al mancato accudimento degli animali.

Analogamente, secondo l'INL, l'ispettore presente in azienda in sede di controllo dovrà valutare analoghe casistiche quando dalla sospensione possano derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive (ad es. per l'interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l'improvvisa

interruzione); in tali ipotesi la valutazione da fare a cura dell'ispettore è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell'adozione del provvedimento, con riferimento al momento della "cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta", intendendo pertanto per attività lavorativa "non solo il singolo turno di lavoro ma il ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica (vedi raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso, ecc.)" e sempre considerando come "dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità".

Resta fermo che la continuazione dell'attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, l'Ispettorato Nazionale sul punto chiarisce infatti che "sarà ad esempio impedito ai lavoratori c.d. "in nero" di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione" ribadendo poi la possibilità, ai sensi del comma 1 dell'art. 14, di "imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro".

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*



## **8) Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare.**

Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 198/2021 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare.

Il Decreto, che recepisce la Direttiva UE 2019/633, abroga la precedente normativa di cui all'art. 62 del Decreto-Legge n. 1/2012.

### **A) Campo di applicazione**

Il Decreto si applica alle cessioni B2B di prodotti agricoli e alimentari eseguite tra fornitori stabiliti in Italia. Sono escluse:

- le vendite ai consumatori;
- i conferimenti di prodotti alle cooperative di cui si è soci ovvero alle organizzazioni di produttori;
- cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo.

### **B) Principali elementi formali**

È richiesta obbligatoriamente la conclusione di contratti tramite atto scritto, con indicazione:

- della durata;
- delle quantità e caratteristiche dei prodotti venduti;
- del prezzo, che deve essere o fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto;
- delle modalità di consegna e di pagamento.

L'obbligo della forma scritta può essere adempiuto anche con forme equipollenti (es. documenti di

trasporto o consegna, fatture, ordini di acquisto) solamente se le parti abbiano stipulato un accordo quadro contenente gli elementi contrattuali di cui sopra.

Quindi laddove non ci sia un "accordo quadro" a monte, l'inserimento in fattura o nel DDT degli elementi essenziali così come elencati non assolve l'obbligo di legge.

### **C) Durata**

La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a 12 mesi, salvo deroga motivata che giustifichi la previsione di un termine più breve (es. stagionalità dei prodotti).

### **D) Pratiche commerciali scorrette**

Il Decreto prevede una serie di pratiche commerciali classificandole alternativamente come **a)** vietate a prescindere (artt. 4 e 5), **b)** vietate a meno che non siano concordate in un accordo di fornitura (art. 4, comma 4); **c)** buone (art. 6), le quali comportano la possibilità di riportare la dicitura "prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare" nella pubblicità dei prodotti agricoli.

Tra le pratiche che vengono considerate scorrette a prescindere, a titolo esemplificativo:

- termini di pagamento di oltre 30 giorni per i prodotti deperibili e oltre 60 giorni per gli altri prodotti agricoli e alimentari, a decorrere dagli specifici termini individuati dalla normativa;
- l'annullamento degli ordini di merci deperibili, da parte dell'acquirente, con preavviso inferiore a 30 giorni (salvo eccezioni previste dalla legge);
- modifiche unilaterali delle condizioni relative a frequenza, metodo, luogo, tempi, volume della fornitura, norme di qualità, termini di pagamento o prestazione di servizi;
- in generale, l'adozione di condotte commerciali sleali che risultino tali tenendo in conto il complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

### **E) Sanzioni**

Il Decreto prevede sanzioni amministrative fino al limite massimo del 10% del fatturato realizzato dal trasgressore (acquirente o fornitore, a seconda dei casi) nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.

La misura delle sanzioni è determinata in relazione a vari fattori quali il valore dei beni, il beneficio ricevuto dal soggetto, l'entità del danno o la misura dei ritardi.

Il limite massimo del 10% può essere applicato solo in alcuni casi (ad esempio, in caso di accertata prosecuzione di alcune violazioni o di reiterazione della stessa violazione durante lo stesso anno).

Vi sono poi conseguenze di natura civilistica, tra cui la nullità delle disposizioni contrattuali contrarie alle disposizioni del Decreto ed il relativo risarcimento del danno.

### **F) Controlli ed autorità di contrasto**

È stata creata una nuova autorità di contrasto: l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) rimane competente nel caso in cui le pratiche in questione si traducano in pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo.

L'ICQRF può dare attuazione alle disposizioni del Decreto d'ufficio o su denuncia. Il Decreto prevede anche la protezione dell'anonimato delle denunce, quando richiesto.

Presso i nostri uffici sono a disposizione due bozze contrattuali che, a titolo puramente esemplificativo, si potranno adoperare come modello di partenza per elaborare poi i singoli documenti contrattuali che più si adattino alle specifiche esigenze del caso concreto.

In caso di dubbi, questioni, o della necessità di negoziare clausole particolari o specifiche alle esigenze del caso, sarà quindi necessario rivolgersi all'ufficio legale di Confagricoltura Bologna ovvero ad un proprio consulente di fiducia.

Le due bozze si distinguono per tipologia: **a)** contratto su base periodica e **b)** contratto su base non periodica.

Per **contratto su base periodica** si intende o un contratto con più prestazioni effettuate in momenti diversi (es: vendita di un prodotto complessivamente quantificato, in cui la consegna avviene in più tempi) oppure

un **contratto che prevede un'unica prestazione**, la cui erogazione avviene senza soluzione di continuità entro un determinato intervallo temporale (es: vendita di un prodotto complessivamente quantificato, in cui la consegna avviene entro un determinato periodo).

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici di zona o direttamente all'avv. Jacopo Mazzanti (e-mail: [j.mazzanti@mazzantilex.com](mailto:j.mazzanti@mazzantilex.com)).

(J. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2	Direttore Responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria-Stefania Devescovi Editrice
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	<b>Confagricoltura Bologna</b> - Unione Prod. Agricoltori Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00
	
Consultabile sul nostro sito: <a href="http://www.confagricoltura.org/bologna/">www.confagricoltura.org/bologna/</a>	